

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, LOMBARDI, BETTONI, BALDINI, ZENTI, LIMONI, BELLISARIO, ZACCARI e FERRARI** Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1966

Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto le eccezionali calamità atmosferiche abbattutesi nel luglio del 1965 su vasti territori del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, dell'Emilia, della Lombardia e del Piemonte hanno determinato gravissimi danni cui si è cercato di far fronte con le provvidenze di carattere straordinario previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 969. Con tale legge, infatti, sono state stanziati ingenti somme per la concessione di contributi alle aziende agricole, industriali, artigiane e commerciali, rimaste colpite, per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati rurali e urbani e delle opere pubbliche rimaste danneggiate o distrutte.

Le misure relative ai danni subiti dagli edifici urbani ed alle opere pubbliche sono previste dall'articolo 5 della citata legge numero 969, il quale richiamandosi agli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 11 e 14 della legge 9 aprile 1965, n. 279, pone a carico del Ministero dei lavori pubblici la riparazione (o la ricostruzione) degli acquedotti, delle fognature, delle scuole materne ed elementari,

di case comunali, di chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade vicinali, comunali e provinciali; prevede inoltre la concessione di contributi nella spesa per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

Purtroppo per una serie piuttosto complessa di vicende burocratiche che sarebbe lungo ricordare, i Provveditorati alle opere pubbliche delle zone colpite non hanno potuto procedere con la dovuta tempestività alla riparazione ad alla ricostruzione delle opere pubbliche sopra indicate, danneggiate o distrutte.

Infatti le somme stanziati a questo scopo sono state loro assegnate a un anno circa di distanza dall'epoca in cui si sono verificati i danni ed al momento attuale sono state esperite soltanto in parte le procedure per l'appalto dei lavori da eseguire.

Ma non tutti gli edifici urbani di proprietà privata e le opere e gli edifici di pubblica utilità danneggiati potevano attendere che

passasse tanto tempo prima di essere rimessi in ripristino, rendendosi la loro riparazione urgentemente necessaria ed improcrastinabile al fine di renderli al più presto nuovamente agibili per la funzione loro propria (abitazione, culto, attività scolastica); in altri casi si è dovuto provvedere urgentemente alle riparazioni per impedire il crollo o un ulteriore, grave deterioramento delle opere colpite.

Per queste ragioni molti proprietari di fabbricati urbani (si ricordano in particolare quelli di Torricella di Sissa, in provincia di Parma, paese quasi completamente distrutto dal ciclone del 4 luglio 1965), nonché diversi parroci, ad esempio, dopo aver fatto accertare il danno subito dalle loro case o dalle loro chiese parrocchiali o dalle loro canoniche dal competente ufficio del Genio civile, hanno provveduto a loro spese, a far eseguire i lavori di riparazione (sollecitati in questo anche da autorevoli assicurazioni), confidando nel successivo rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute. Così dicasi per i Comuni che sono intervenuti quasi immediatamente per riparare scuole ed altre opere.

Purtroppo, a quanto sembra, la legge numero 969 non autorizza il rimborso di spese ai soggetti interessati che per loro conto, sia pure per motivi di grave urgenza di cui si è detto, hanno fatto eseguire i lavori

di riparazione soprattutto se tali lavori, come nel caso di opere di pubblica utilità avrebbero dovuto essere eseguiti direttamente dallo Stato; pertanto è accaduto che i proprietari di edifici privati, i parroci e i Comuni in questione sono stati esclusi da ogni beneficio previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 969.

Per evitare un trattamento tanto ingiusto nei confronti di chi ha dimostrato spirito di iniziativa e solerzia veramente encomiabili, si rende particolarmente opportuno stabilire, con una norma integrativa, il principio che si farà luogo al rimborso delle spese sostenute per i lavori di ripristino effettuati di loro iniziativa dalle persone e dagli Enti interessati, e ciò a condizione che prima del loro inizio i danni siano stati comunicati al Genio civile oppure da questo siano stati accertati.

Tale integrazione della norma precedente non comporta alcun aggravio di spesa poichè gli interventi finanziari che essa comporta rientrano nella somma di lire 2,5 miliardi già resa disponibile, di cui molto probabilmente una notevole parte non si potrebbe utilizzare senza l'approvazione della nuova norma contenuta nel seguente articolo unico che proponiamo alla vostra approvazione, in quanto nei preventivi di spesa elaborati dai Provveditorati erano contemplate anche le opere cui esso si riferisce.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), della legge 9 aprile 1955, n. 279, richiamata dall'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono estese anche a quelle opere di riparazione e di ricostruzione che i soggetti interessati, data l'urgenza, hanno eseguito di loro iniziativa, sempre che, prima del loro inizio, sia stata data comunicazione del danno al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto al relativo accertamento.